



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

n. 33 – 20 maggio 2020

GRADUATORIE NEI CONCORSI DEL PERSONALE DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ

È possibile scorrere la graduatoria di una procedura selettiva ex art 18, comma 4, della Legge 240/2010 se il vincitore dopo aver preso servizio si dimette sei mesi più tardi?

Le procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia sono normate dagli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*.

In particolare, l'art. 18, comma 1, prevede che le Università, con proprio regolamento, disciplinino la chiamata dei professori di prima e seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 11 marzo 2005, n. 251 e nel rispetto di specifici criteri enunciati dal comma stesso.

Il comma 4 del medesimo articolo impone alle Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, di vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca oppure siano iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.

Alla luce di quanto sopra enunciato, ciascun Ateneo ha disciplinato con Regolamento interno, oltre alle procedure di tipo valutativo di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, le procedure comparative di cui all'art. 18 della medesima Legge, al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire il posto di professore universitario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali oggetto del bando.

Vi sono Atenei che hanno previsto, al fine di individuare, con un giudizio comparativo, il concorrente più meritevole in relazione al posto messo a concorso, che la Commissione Giudicatrice valutando titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati, rediga una graduatoria che ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso.

È cosa utile evidenziare che la graduatoria eventualmente prevista nei Regolamenti per la chiamata dei professori mediante procedure comparative, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010, non soggiace alle disposizioni relative all'accesso al pubblico impiego del personale contrattualizzato, la cui fonte primaria è il D.Lgs. n. 165/2001, né alle disposizioni che hanno previsto una lunga catena di proroghe della validità delle graduatorie e di scorrimento degli idonei (cfr. da ultimo Legge di Bilancio per l'anno 2019 n. 145/2018 e Legge di Bilancio per l'anno 2020 n. 160/2019).

L'unico limite circa lo scorrimento delle graduatorie in generale è che i posti da coprire siano di nuova istituzione o trasformazione di posti esistenti (Consiglio di Stato, sentenze n. 4329/2012, n. 4119/2014, n. 4361/2014), ai sensi dell'art. 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000, norma prevista per gli Enti locali ma ritenuta dalla prevalente giurisprudenza espressione di un principio generale applicabile anche a tutte le amministrazioni pubbliche.

Ora, il quesito pone l'attenzione sullo scorrimento di una graduatoria all'esito di una procedura comparativa per professori universitari riservata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, a personale che nell'ultimo triennio non ha prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca oppure iscritti a corsi universitari nell'Università che ha bandito il concorso, nel caso in cui il candidato assunto per la copertura del posto da coprire abbia presentato volontarie dimissioni dopo sei mesi di servizio effettivo.



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

Le Università fondano il reclutamento del personale sulla programmazione del proprio fabbisogno triennale ed annuale nel rispetto della normativa di settore di cui al D.Lgs. n. 49/2012 e al relativo DPCM 28 dicembre 2018 che ha ridefinito le disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2012 relative al rispetto dei limiti delle spese di personale, di indebitamento e di sostenibilità economico finanziaria per il triennio 2018-2020, nonché da quanto stabilito dall'art. 66, comma 13 bis, del D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008 che stabilisce disposizioni in materia di turn over del sistema universitario nel suo complesso.

Considerato, quindi, che l'Ateneo in questione ha bandito un posto di professore universitario sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche sottese alla programmazione del fabbisogno di personale e del rispetto dei parametri vigenti per il personale docente di cui alla Legge n. 240/2010 (art.18, comma 4 e art. 24, comma 6) e del D. Lgs. n. 49/2012 (art. 4, comma 2), appare evidente la possibilità di ricorrere alla graduatoria di merito, secondo le previsioni del Regolamento e del bando di concorso, per un evento che renda necessario coprire il medesimo posto lasciato scoperto dalla cessazione dai ruoli del candidato precedentemente nominato.